

Rubrica legale

L'ingegnere non può sostituire l'architetto allorchè sia richiesto il possesso dell'abilitazione alla progettazione di immobili vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 490/99.

Franco Tului



A. Lorenzetti, *Securitas*, particolare del *Buon Governo*, 1338. Siena.



Centro storico di Cagliari, veduta di dettaglio del Municipio vincolato ai sensi del D.L. n. 490/99

Note/Bibliografia

¹ Cfr. AA.VV. *Edilizia e Territorio*, Il Sole 24 ore, N. 36/2006, nella rubrica a cura di F. IACOVO-NE, che sul tema "Professionisti" (Consiglio di Stato, sez. VI, Dec. N. 5239 dell'11 settembre 2006) a pag. 22, così scrive: la *disposizione dell'articolo 52 del regolamento approvato con R. d. 2537/1925, che riserva alla "professione di architetto" le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 364/1909 (poi legge 1089/1939), salvo che la "parte tecnica" che può essere compiuta anche dall' "ingegnere", non è superata dalla legislazione successiva e deve ritenersi tuttora vigente poiché vuole garantire che a progettare interventi edilizi su immobili di interesse storico-artistico siano professionisti forniti di una specifica preparazione nel campo delle arti, e segnatamente di un'adeguata formazione umanistica.*

La sentenza del Tribunale Amministrativo per la Sardegna n. 2 del 2005 fornisce alcuni interessanti spunti sull'argomento. Questo il caso di specie.

Il Comune ha indetto un pubblico incanto per l'affidamento dell'appalto di un immobile vincolato ai sensi della Legge n. 1089/1939, ora Decreto Legislativo n. 490/1999 ma l'Associazione Temporanea d'Imprese aggiudicataria indica fra i propri progettisti solo ingegneri e non anche architetti. Per quel che qui interessa, avverso tale provvedimento i Consigli dell'Ordine degli Architetti della Sardegna propongono ricorso sostenendo che bando e disciplinare di gara richiedevano che i professionisti incaricati del progetto fossero abilitati alla progettazione di immobili vincolati ai sensi della L. n. 1089/1939, ora D.Lgs. n. 490/1999.

La sentenza, rilevato che, nel caso in esame il Bando ed il disciplinare di gara richiedevano, a pena di esclusione, che i professionisti incaricati di redigere il progetto, fossero, tra l'altro, in possesso dell'abilitazione alla progettazione di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 490/99, si sofferma sul regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, di cui al

Regio Decreto 23/10/1925 n. 2537, il cui articolo 52, comma secondo, stabilisce che *"le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909 n. 364 (normativa poi trasfusa nella L. 1/6/1939 n. 1089 prima, nel D.Lgs. 29/10/1999 n. 490 poi, ed infine nel D.Lgs. 22/1/2004 n. 42), per le antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere"*.

La sentenza motiva nel senso che alla luce dell'art. 52, 2° comma, della Legge citata e della prescrizione della disciplina di gara dettata nel caso concreto oggetto di controversia, deve ritenersi chiaro l'intendimento della stazione appaltante di richiedere la presenza di un architetto fra i professionisti incaricati della progettazione. Osserva ancora il Tribunale che a ciò non ostava né la circostanza che il progetto da redigere fosse quello esecutivo, in quanto anche il progetto esecutivo può presentare margini, seppur ristretti, per il compimento di scelte progettuali, nè che i lavori da appaltare

Centro storico di Cagliari, Municipio vincolato ai sensi del Decreto Legge n. 490 / 99 (Foto G. Cavallucci)



si risolvessero nel solo intervento di recupero e manutenzione straordinaria; infatti, secondo il Tribunale, non vi è alcuna valida ragione per escludere tali tipologie di intervento da quelle riservate alla competenza degli architetti, tenuto anche conto che il comma in questione contempla esplicitamente le attività di restauro e ripristino.

Sul punto che i progetti di opere da realizzare su beni immobili sottoposti a vincolo storico ed artistico, ai sensi della L. 1 giugno 1939 n. 1089, siano di competenza esclusiva degli architetti, con esclusione degli ingegneri (e dei geometri) a norma dell'art. 52 comma 2, R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, si vedano *Consiglio Stato, sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2303; Consiglio Stato, sez. IV, 9 maggio 2001, n. 2600*. Ancora il Tribunale ritiene che la suddivisione delle competenze prevista dal menzionato art. 52, 2° comma, non sarebbe superata dalle disposizioni comunitarie (direttive 85/384/CE del 21/8/1985, 85/614/CE del 31/12/1985 e 86/17/CE del 1/2/1986) che hanno equiparato - ai fini dell'espletamento dei servizi attinenti all'architettura - il titolo di ingegnere civile-edile a quello di architetto. Infatti la normativa comunitaria, volta alla finalità di consentire l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nell'ambito dei Paesi aderenti alla Unione Europea, che prevede il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli nel

settore dell'architettura, non entra in contrasto con la normativa nazionale che riserva ai soli architetti determinati lavori ed in particolare quelli da eseguire su immobili facenti parte del patrimonio storico e artistico.

Secondo il Tribunale nemmeno può sostenersi che l'ingegnere civile, cittadino italiano che svolga attività professionale in Italia subirebbe una discriminazione rispetto ai cittadini degli altri Paesi della Unione Europea posto che l'insussistenza, in Italia, della completa equiparazione tra architetti e ingegneri civili non comporta necessariamente una discriminazione in danno dell'ingegnere italiano: infatti il cittadino straniero, munito di uno dei titoli riconosciuti dall'art. 11 della direttiva 85/384/CEE, potrà esercitare un'attività nel settore della architettura riservata in via esclusiva, in base alla normativa italiana, ai soli architetti (art. 52, comma 2 del R.D. n°2537/1925), solo nell'ipotesi nella quale il titolo rilasciato dallo stato membro gli conferisca anche la facoltà di esercitare tale specifica attività nello stesso stato che ha rilasciato il titolo in questione (in proposito si veda anche *T.A.R. Veneto, sez. II, 28 gennaio 2005, n. 381*).

Conclusivamente, secondo la sentenza in esame, allorché bando e disciplinare di gara richiedano, a pena di esclusione, che i professionisti incaricati di redigere il progetto siano in possesso dell'abilitazione alla progettazio-

ne di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 490/99, sussiste l'esclusiva competenza degli architetti ad eseguire i lavori menzionati nel comma 2° dell'art. 52 del R.D. 23.10.1925, n. 2537.

È interessante notare, da ultimo, che la sentenza del TAR Sardegna in esame è stata confermata da quella del Consiglio di Stato, n. 6346 del 21 aprile 2006, depositata il 24 ottobre 2006.

Il Consiglio di Stato ha confermato che *"il titolo professionale espressamente richiesto dall'ordinamento per l'espletamento di servizi di ingegneria relativi ad immobili vincolati è - come correttamente ritenuto dal TAR - proprio il citato art. 52 del R.D. n. 2537 del 1925, che prescrive che "le opere di edilizia civile che presentano il rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto" (mentre non rilevano altri titoli di specializzazione che, se pure significativi di ulteriori acquisizioni professionali non possono in assenza di specifiche previsioni normative in tale senso essere ritenute equipollenti al richiesto titolo di architetto.)"*

Né in senso contrario varrebbe osservare che l'immobile, nel caso di specie, non era formalmente soggetto a vincolo sì che non sarebbe stata invocabile l'art. 52 del R.D. del 1925.

Il Consiglio di Stato afferma, infatti, che *"non appare irragionevole e deve ritenersi rientrante nella discrezionalità dell'amministrazione la scelta - ... - di richiedere che l'intervento di ristrutturazione venga condotto, per ciò che attiene alla progettazione esecutiva, da professionisti dotati dei requisiti professionali anzidetti allorché si sia in presenza di un bene avente significativa quanto oggettiva rilevanza storico-artistica"*.

Dunque, allorché l'intervento sia ritenuto di rilevanza storica l'amministrazione è legittimata a richiedere che la progettazione esecutiva e lavori siano affidati ad una compagine in cui siano presenti *"una o più figure professionali abilitate alla progettazione di immobili vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 490/1999 e, dunque, dotate del titolo di architetto."*